

1. Premessa

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89, attua alcuni provvedimenti anticipati nel c.d. "piano Cottarelli" di riforma della P.A. e si inquadra nel solco della recente legislazione emergenziale e nel contesto dei provvedimenti di "spending-review", con un insieme di disposizioni che impattano per l'ennesima volta in modo dirompente sull'intera attività dell'Ente ed, in particolare, sulle modalità di acquisizione di beni e servizi.

Nel raccomandare un'analisi puntuale della normativa sopra richiamata, con la presente si forniscono alcune indicazioni per una lettura sistematica delle principali norme riguardanti gli enti locali, e si impartiscono direttive organizzative per l'immediata attuazione delle disposizioni che introducono nuovi adempimenti o intervengono sull'organizzazione attraverso la modifica di alcuni processi.

Norme in materia di trasparenza

Art. 8, comma 1- 2 – 3 - 3bis

Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità";

b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";

c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono

adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In seguito alle modifiche introdotte **all'art. 29 del D.Lgs. 33/2013**, le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

In particolare, la modifica al comma 1 del citato articolo 29 completa tale obbligo richiedendo alle amministrazioni **anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo** entro trenta giorni dalla loro adozione.

Inoltre, è introdotto un **nuovo comma 1-bis**, ai sensi del quale i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati in **formato tabellare aperto**, anche mediante ricorso ad un portale unico, in modo che sia possibile l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno essere definiti lo schema-tipo e le modalità con le quali rendere accessibili tali dati. Il decreto deve essere emanato dopo aver **acquisito il parere della Conferenza unificata**. In virtù di quanto stabilito dal successivo comma 3-bis, in prima applicazione tale decreto deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'ulteriore **modifica apportata all'art. 33 del D.Lgs. n.33/2013** dispone l'obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". La disposizione viene arricchita dall'ulteriore previsione dell'obbligo di pubblicare anche un **indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**, con cadenza appunto trimestrale, a decorrere **dal 2015**. Anche in questo caso, la norma rinvia, per l'adozione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori (annuali e trimestrali), **ad un D.P.C.M., da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto** (ai sensi del successivo comma 3-bis).

Il **comma 3** modifica la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), modificandone l'articolo 14, relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici. In particolare dispone che i **dati SIOPE** delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano di "tipo aperto" e **liberamente accessibili**, rinviando la **definizione** delle modalità di accesso ad un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** (nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, ossia del decreto legislativo n. 82 del 2005).

Il **comma 3-bis** dispone che, in sede di prima applicazione, i decreti previsti dal comma 1, capoversi b) e c), e dal comma 3, siano adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

A tal proposito si evidenzia la necessità, da parte del Responsabile del Settore Affari Finanziari, al tempestivo aggiornamento e successiva comunicazione, alla struttura preposta alla gestione del sito istituzionale, dei dati, dei documenti e delle elaborazioni contenenti le indicazioni richieste dalla normativa sopra indicata.

Norme in materia di riduzione della spesa

Art. 8, comma 4 - 10

Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

- a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;*
- b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;*
- c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.*

5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

6. omissis

7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta laggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e

servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

b) lettera soppressa dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.

9. comma soppresso dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.

10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

Art. 47 comma 8 - 13

Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In

caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

11. In caso di incipienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

*** ----- ***

E' bene evidenziare, preliminarmente, che dall'attuazione delle nuove misure di razionalizzazione il Governo ipotizza e quantifica puntuali risparmi di spesa anche per il comparto delle autonomie locali, in relazione alla cui entità è conseguentemente disposto un ulteriore concorso del comparto agli obiettivi di finanza pubblica. Nello specifico, per quanto riguarda i comuni, il risparmio ipotizzato dall'attuazione delle nuove misure di revisione è pari a 375,6 milioni di euro per il 2014 ed in relazione a tali risparmi ipotizzati, l'art. 47, comma 8, dispone una corrispondente riduzione di 375,6 milioni di euro sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, rispetto alla dotazione di risorse stabilita dal comma 380-ter dell'art. 1 della L. 228/2012, come introdotto dalla legge di stabilità per il 2014.

Il comma 9 dell'art. 47 cit. fissa i criteri per operare le riduzioni del fondo di solidarietà in capo a

ciascun comune; tali criteri prevedono un taglio proporzionale rispetto alla stima dei risparmi di spesa che ogni comune dovrebbe realizzare per effetto dell'attuazione delle misure introdotte dagli artt. 8, 14 e 15 del decreto legge, rispettivamente per gli acquisti di beni e servizi, per le consulenze e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e per le autovetture.

Le riduzioni al fondo di solidarietà sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno sulla base di un doppio meccanismo di penalizzazione, che può comportare un incremento della riduzione determinata con il criterio generale:

1. nella misura del 5% per gli enti che nell'ultimo anno (2013) *"hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231"*;
2. nella misura del 5% per gli enti che nell'ultimo anno (2013) *"hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ...in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni"* previste dalla stessa norma.

Il Ministero sulla base delle certificazioni inoltrate entro il 31 maggio 2014, ha effettuato i calcoli e determinato le riduzioni e le eventuali penalizzazioni, adottando il D. M. 24 Giugno 2014 la riduzione al FSC per l'anno 2014.

Per il Comune di Castrovilli la riduzione ammonta ad euro 4.666.570,00.

In pratica, la riduzione del FSC viene operata "a monte" e indipendentemente dalle riduzioni di spesa effettive; per cui se le riduzioni di spesa che l'ente riuscirà a conseguire risulteranno inferiori a quelle preventivate, la maggiore spesa effettiva dovrà essere finanziata con risorse totalmente proprie da fiscalità generale, posto che la riduzione del FSC è già operata.

Ne consegue, in ragione del precario equilibrio di parte corrente, la necessità di avviare con immediatezza una politica di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, applicando puntualmente tutte le misure introdotte dal decreto-legge n. 66/2014, per come convertito con la legge n. 89/2014 e monitorando l'andamento degli impegni di parte corrente per acquisti di beni e forniture, individuando soluzioni organizzative che consentano di realizzare i risparmi preventivati dalla norma, in proporzione ai quali il Ministero opererà la riduzione sul FSC.

Ai fini applicativi della norma in esame, si ritiene utile fornire alcune indicazioni attuative, evidenziando comunque che il D.L. 66/2014 è entrato in vigore il 24/4/2014 e di conseguenza da tale data avrebbe dovuto essere immediato l'intervento che i dirigenti/responsabili di Settore avrebbero dovuto intraprendere per ridurre gli importi dei contratti in essere. Intervenire tardivamente significa ostacolare la riduzione del 5% con possibili responsabilità di natura contabile per le conseguenze negative che ne derivano all'Ente sotto il profilo economico-finanziario.

Sebbene la lettera a) del comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, modificata dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, utilizzi la locuzione: **«le pubbliche amministrazioni ... per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, SONO AUTORIZZATE»**, non sembra che si sia in presenza di una «mera facoltà in capo alle amministrazioni. Infatti, al di là dell'equivocità del dato letterale, che non sembra invero dar luogo ad un obbligo, occorre tener conto che gli obiettivi generali di riduzione devono essere sempre conseguiti.

Ed il surriferito comma 12 dell'art. 47 del d.l. n.66 del 2014 è ben chiaro nel prescrivere che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli dovuti 6. Quindi, se non si riesce o non si

vuole utilizzare lo strumento della riduzione dei contratti in essere, occorrerà individuare misure alternative di contenimento delle spese. Dato che tali misure risultano obiettivamente di difficile individuazione, appare evidente che la letterale facoltà di riduzione, di fatto, **si trasforma in un obbligo di riduzione o, più correttamente, in un obbligo a ricercare la riduzione.**

Va inoltre ricordato che la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione 12 giugno 2014, n.18/SEZ. AUT/2014/INPR, recante «Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n.266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio.» (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 2014, n.155), ha tra l'altro precisato che «*Si rende quanto mai necessaria un'attenzione particolare, da parte delle amministrazioni locali, al conseguimento dell'obiettivo fissato dall'art.8 del citato dl. n.66/2014 di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi*», e che «*In vista del conseguimento del predetto obiettivo, per la riduzione degli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per le quali sia già intervenuta l'aggiudicazione, gli enti potranno avvalersi della facoltà di rinegoziare gli anzidetti contratti operando le necessarie riduzioni, con adeguata comunicazione ai fornitori di beni e dai prestatori di servizi. Questi ultimi, a seguito della comunicazione, hanno la possibilità di recedere dal contratto, senza alcuna penalità. In caso di recesso, le amministrazioni, nelle more delle procedure per i nuovi affidamenti, possono accedere alle convenzioni-quadro CONSIP, per assicurarsi, comunque, la disponibilità di beni e servizi necessari per le loro attività istituzionali....».*

La disposizione, immediatamente applicabile, “autorizza”, per come sopra indicato, dal 24 aprile 2014, la rinegoziazione dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi (pertanto con esclusione dei lavori), al fine di ridurre gli importi dei contratti in essere nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione¹. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. I termini della procedura di efficacia del recesso (max 60 giorni) vanno considerati al fine di verificare l'effettivo risparmio di spesa ottenibile.

E' previsto che, in caso di recesso, le Amministrazioni, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Sul piano operativo si possono ipotizzare i seguenti passaggi:

- Individuazione dei contratti in essere “riducibili” (escludendo quelli che sono di immediata scadenza, o quelli non ad esecuzione differita e per i quali la prestazione è stata integralmente ordinata etc.);
- Qualificazione dei contratti in essere secondo tre tipologie “necessari/strategici/non

¹ Tale disposizione pare peraltro in aperto contrasto col divieto comunitario di rinegoziazione ex post degli appalti pubblici, analogamente a quanto stabilito con la contestata disposizione di cui all'art. 1, c.13, L.135/2012 (spending review bis), che rimane invece di obbligatoria (e non facoltativa) applicazione. Si pone in tal senso la questione della compatibilità di una “doppia rinegoziazione”, quella obbligatoria di cui al ridetto art. 1, c.13, L.135/2012 (che impone il riallineamento ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip ovvero il recesso con indennizzo pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite) e quella facoltativa di cui alla disposizione in commento; è inoltre opportuno ricordare che la disciplina di cui al DL 66/14 ha un ambito di applicazione oggettiva più ampia del ridotto art. 1, c.13, L.135/2012, non essendo limitata (almeno formalmente) ai soli contratti attivati con procedura autonoma.

rilevanti" (questi ultimi ad esempio potrebbero essere cancellati interamente);

- Rilevazione degli strumenti di acquisto disponibili (sia al momento dell'affidamento relativo al contratto in essere sia al momento attuale);
- Analisi delle scelte possibili, tenuto conto della possibilità di individuare misure flessibili ed alternative di contenimento della spesa (esempio non ridurre in maniera uguale tutti i contratti, scegliere quali contratti è opportuno rinegoziare etc...).

In considerazione della normativa sopra riportata, delle considerazioni fornite in merito e, non da ultimo, dal ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottata dall'Ente, ciascun dirigente/ responsabile di Settore deve procedere, qualora non avesse già provveduto, ad adottare le seguenti misure:

- a) Ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi. Pertanto, il dirigente/responsabile del Settore deve effettuare la cognizione immediata di tutti i contratti attualmente efficaci ed attivi, e comunicare per iscritto ai contraenti la riduzione del corrispettivo; i contraenti hanno la facoltà di non accettare la rinegoziazione, esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione; tale eventuale recesso deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In tal caso, l'Amministrazione deve procedere alla stipula di un nuovo contratto e, nelle more, per assicurare la continuità delle forniture può accedere alle convenzioni-quadro Consip oppure effettuare un affidamento diretto *"nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici"*;
- b) sebbene non previsto espressamente dalla norma, ma ricavabile da una lettura sistematica dell'art. 8 e dell'art. 47, nei commi sopra riportati, per tutti i nuovi contratti stipulati dal 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi gli importi non devono essere *superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a)* e, comunque, non possono essere *superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488*. Pertanto, i nuovi contratti debbono avere come prezzo quello dei contratti in essere al 24.4.2014, *ridotto del 5% anche ove esercitato il recesso, ovvero il prezzo di riferimento Consip ai sensi dell'art.26 della L. 488/1999. Con riferimento agli acquisti di importo sottosoglia per i quali vige l'obbligo di acquistare tramite Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 del d.l. 95/2012*, in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che laddove il prodotto è presente sul Mepa, l'Amministrazione potrà acquistarlo esclusivamente ad un prezzo inferiore del 5% a quello dei contratti in essere al 24 aprile 2014 e, comunque, non superiore al prezzo Consip eventualmente esistente.

Art. 14

Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Fermi restando gli altri vincoli normativi, procedurali e finanziari, la norma dispone:

- che non possono essere conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca se l'importo complessivo annuo per essi supera il 1,4% della spesa del personale del Comune che conferisce l'incarico, desunta dal conto annuale del 2012;
- che non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa se l'importo complessivo annuo per essi supera il 1,1% della spesa del personale del Comune che conferisce l'incarico, desunta dal conto annuale del 2012.

La norma prevede l'obbligo di rinegoziazione di eventuali incarichi o contratti in corso, laddove i corrispettivi non consentano di rispettare i limiti fissati dalle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare la necessità di procedere ad una ricognizione dei rapporti in essere di cui al comma 1 e 2 del richiamato art. 14, si raccomanda ai dirigenti/responsabili di Settore il puntuale rispetto ed applicazione della norma surrichiamata.

Art. 15

Spesa per autovetture

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità

indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».

*** ----- ***

L'art. 15 interviene ulteriormente a comprimere la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il nuovo limite, modificando espressamente il comma 2 dell'art. 5 del d.l. 95/2012, è stabilito nel 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011; per il solo anno 2014 è consentita la deroga per effetto di contratti pluriennali già in corso.

Anche su tale disposizione si ravvisa la necessità di procedere ad una puntuale cognizione delle autovetture utilizzate ed ad un costante monitoraggio dei costi sostenuti per la loro manutenzione. Si raccomanda al dirigente/responsabile di Settore competente per materia il puntuale rispetto ed applicazione della norma surrichiamata, con particolare riferimento anche alle modalità di acquisizione di beni e servizi, come carburante, ricambi, manutenzione, ecc. (vedi art. 4, comma 8).

Art. 24

Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni».
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.»;

b) dopo il comma 222-ter è inserito il seguente:

«222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovverosia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.»

2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al» sono soppresse.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.»;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole «1° gennaio 2015» sono sostituite con le parole «1 luglio 2014»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.».

La norma sopra riportata pone precisi vincoli e fornisce, per gli Enti locali, concreti indirizzi per la riduzione della spesa per le locazioni passive e per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

I commi **2-bis** e **2-ter**, recano norme in materia di **recesso dalle locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**. In particolare il **comma 2-bis**, modificando il citato articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, interviene in tema di **recesso dai contratti di locazione** di immobili in corso. La nuova formulazione del testo prevede per le amministrazioni pubbliche inserite annualmente dall'ISTAT nel conto economico consolidato (e quindi non più solo le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali) e gli organi costituzionali, la facoltà di comunicare **entro il 31 luglio 2014 il preavviso** (ai fini del recesso) dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il **recesso** si perfeziona allo spirare dei **sei mesi** (180 giorni) successivi al preavviso, anche in **deroga** ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

Conseguentemente, il **comma 2-ter** modifica il citato comma 389 della legge di stabilità 2014 sopprimendo il riferimento – ai fini dell'applicazione della norma – al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del D.L. n. 120 del 2013.

Il comma 3 introduce nuove disposizioni relative:

- a) alle decisioni di spesa attribuite all'Agenzia del Demanio per interventi manutentivi sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi, a qualsiasi titolo utilizzati;
- b) alla possibilità, attribuita sempre all'Agenzia del Demanio, di rivedere in corso d'anno il piano generale triennale d'interventi di recupero degli spazi, qualora sopravvengano "imprevedibili esigenze manutentive" e i lavori non risultino già affidati;
- c) alla possibilità, sempre per l'Agenzia del Demanio, di affidare, previa stipula di appositi accordi quadro, gli interventi manutentivi a tutti gli operatori specializzati nel settore, individuati con procedure di evidenza pubblica.

Il comma 4 anticipa la riduzione del 15% del canone di locazione, attualmente pagato dalle Amministrazioni pubbliche, di sei mesi. Dal 1 gennaio 2015 dovevano essere automaticamente decurtati i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

In prima istanza ed in massima urgenza, qualora non si sia già provveduto, il Dirigente/Responsabile del Settore LL. PP. e Patrimonio dovrà procedere alla immediata ricognizione dei contratti di locazione passiva in essere e, in caso positivo, comunicare tempestivamente per iscritto al proprietario la necessità di riduzione del canone di locazione del 15%; riduzione che ove non accettata dal proprietario, dovrà condurre alla assunzione di tempestive decisioni in ordine al recesso dal contratto di locazione stesso.

Art. 26

Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui

all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»;

b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti:

«5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2016**.

1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** ----- ***

Appare evidente che l'intento del legislatore era quello di consentire un immediato risparmio di spesa alle stazioni appaltanti che già adempiono all'obbligo di legge di trasparenza e pubblicità. Ma in sede di conversione del decreto tale intento è stato prorogato al 1 gennaio 2016.

Il comma 1-ter, fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Fatturazione Elettronica

Art. 25 Anticipazione obbligo fattura elettronica

1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244», è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n.55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

- a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n.4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

Art. 42

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita' gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

In argomento si forniscono le seguenti direttive:

1. è istituito ope legis, quale parte integrante del sistema informativo contabile, a partire dal 1 luglio 2014, il registro unico delle fatture in attuazione di quanto disposto dall'art. 42 D. L. n. 66 del 14 aprile 2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014;
2. si demanda a tutti i dirigenti/responsabili dei Settori l'adozione degli atti esecutivi del presente provvedimento necessari per la tempestiva e regolare attivazione e gestione del predetto registro nonché per il rispetto dei termini di pagamento delle spese e delle certificazioni relative al tempo medio dei pagamenti effettuati;
3. si dispone che ogni fattura o altro documento contabile equivalente, oltre a contenere tutte le annotazioni previste dall'art. 42 del D.L. 66/2014, deve indicare:
 - l'ufficio comunale a cui la fattura è diretta;
 - il numero e la data della determinazione dirigenziale contenente il relativo impegno di spesa;
 - il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento
4. si dispone che tutte le fatture o gli altri documenti contabili equivalenti, completi di tutti i dati sopra previsti, relativi a spese per somministrazioni, forniture ed appalti ed obbligazioni relativi a prestazioni professionali emesse nei confronti di questo Comune, devono essere annotate esclusivamente nel registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del d.l. n. 66/2014. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di servizio.
5. l'indirizzo di posta elettronica certificata cui esclusivamente devono essere inviate le fatture digitali o elettroniche, è quello dell'ufficio protocollo (protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it); tale indirizzo deve essere riportato sia nella homepage del sito istituzionale, sia nelle schede, da pubblicare, nella Sezione Amministrazione Trasparente, riportanti i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimenti di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013 per i quali sono previsti pagamenti di spese a seguito di emissione di fatture, sia infine negli avvisi e bandi pubblici nonché nelle lettere di invito e

- nei contratti relativi ad affidamenti di forniture, servizi e lavori nonché a prestazioni professionali;
6. sul sito di questo Comune inoltre deve essere pubblicato uno schema di fattura o altro documento contabile equivalente contenente i dati previsti dal d.l. n. 66/2014 e le altre informazioni previste dal presente provvedimento.

Quanto sopra ai punti 5 e 6 a cura di ciascun dirigente/responsabile per materia; il dirigente/responsabile del Settore Affari Finanziari avrà la gestione finale ed il controllo del registro unico delle fatture.

Inoltre:

7. ai fini di annotare esattamente i dati delle fatture da riportare obbligatoriamente nel registro, i dirigenti/responsabili dei Settori, i responsabili dei servizi e dei procedimenti, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, nell'atto di ordinazione della prestazione devono comunicare ai soggetti interessati anche i seguenti dati da inserire nelle fatture o nei documenti contabili equivalenti:
 - il numero e la data della determinazione dirigenziale con cui è stato assunto l'impegno di spesa;
 - l'importo totale della spesa da fatturare, al lordo dell'IVA o di eventuali altri oneri e spese indicati ovvero se la spesa non è rilevante ai fini dell'assolvimento dell'IVA;
 - il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
 - il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 3/2003;
 - eventuali altre informazioni che il dirigente/responsabile del Settore Affari Finanziari riterrà necessarie;
8. il dirigente/responsabile del Settore Affari Finanziari provvederà ad annotare tempestivamente le fatture nel registro unico delle fatture.
9. nell'immediato e sino alla data del 30 marzo 2015, gli originali delle fatture analogiche o digitali e le equivalenti richieste di pagamento (quali ingiunzioni di pagamento ecc....), pervenute a qualunque ufficio/servizio/settore devono essere trasmesse tempestivamente da tale ufficio/servizio/settore all'ufficio protocollo generale. Detta trasmissione avverrà attraverso il relativo indirizzo di posta elettronica personalizzata per servizio/settore. Il tutto entro e non oltre 2 giorni dal momento in cui il documento è pervenuto all'ufficio/servizio/settore. L'ufficio protocollo generale provvederà a protocollare dette fatture e a trasmetterle come al seguente punto 10);
10. a decorrere dal 31 marzo 2015 -data di entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione e dell'invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso il sistema informatico-, tutte le fatture digitali dovranno essere inviate dai creditori esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio protocollo. L'ufficio protocollo, non appena ricevute le fatture analogiche o digitali e le equivalenti richieste di pagamento, provvederà immediatamente a protocollarle ed inviarle attraverso posta elettronica:
 - in copia al Settore competente, per la successiva annotazione entro 10 giorni nel registro unico delle fatture e per l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa;

- in originale al Settore Affari Finanziari ai fini della conservazione e dell'annotazione nel registro unico delle fatture da parte di ogni settore competente.

Monitoraggio tempi dei pagamenti

Art. 27

Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).

2. A decorrere dal 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.».

2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) al primo periodo, le parole: «le regioni e gli enti locali nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.»;

c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. **La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.**».

d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: **«La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento.**».

Art. 41

Attestazione dei tempi di pagamento

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nonche' l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di

regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. *Omissis*

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.**

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. *omissis*

In argomento si forniscono le seguenti direttive:

1. le comunicazioni obbligatorie sopra dette verranno effettuate dal dirigente/responsabile del Settore Affari Finanziari, che a tal fine provvede ad abilitarsi ad operare sulla piattaforma del MEF per la certificazione dei crediti.
2. rimanendo ferma la competenza e la responsabilità di ogni dirigente/responsabile di Settore relativamente al rispetto dei termini di pagamento, ciascuno provvederà ad inoltrare al Settore Affari Finanziari, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, le informazioni, certificazioni ed attestazioni contenenti i dati necessari per le comunicazioni in oggetto, onde consentire al responsabile/dirigente del Settore Affari Finanziari di effettuare le comunicazioni prescritte entro il 15 di ogni mese;
3. ogni responsabile/dirigente di Settore ha la piena ed esclusiva responsabilità per i debiti non estinti di propria competenza, per l'inoltro o meno delle dovute informazioni al responsabile/dirigente del Settore Affari Finanziari, per la tempestività di detto inoltro e per il relativo contenuto.
4. ai fini del rispetto dei tempi di pagamento di cui al D. Lgs. n. 231/2002, si precisa inoltre quanto segue:
 - ogni provvedimento di impegno di spesa e di liquidazione di spesa dovrà contenere i seguenti dati contabili: titolo-funzione-servizio-intervento-capitolo- articolo-numero di impegno di spesa;
 - le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione dovranno essere trasmesse al Settore Affari Finanziari complete di tutti i documenti in esse richiamati (copia fattura, Durc, tracciabilità dei pagamenti, cessioni di credito, e altra documentazione necessaria);

- il Settore Affari Finanziari provvederà per le verifiche di inadempienza sui pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 603/1973, introdotto dal D.L. n. 262/2006, convertito nella Legge n.286/2006 , nel testo integrato dall'art. 2 comma 17 della legge n.94/2009;
- i dirigenti/responsabili di Settore, con decorrenza dal mese di settembre, sono tenuti a trasmettere al Settore Affari Finanziari, entro la prima decade di ciascun mese, l'elenco dei pagamenti da effettuare entro il 30 di ciascun mese, precisando la relativa fonte di finanziamento (es.: fondi correnti, somme a specifica destinazione, mutui, altre entrate) e/o l'avvenuta riscossione delle relative entrate a copertura della spesa cui si riferisce il pagamento da effettuare;
- i dirigenti/responsabili di Settore dovranno verificare, prima di adottare determinazioni che comportano impegni di spesa, la effettiva disponibilità di cassa, anche in presenza di anticipazione di tesoreria;
- i dirigenti/responsabili di Settore sono tenuti a far pervenire, con cadenza semestrale, la programmazione del fabbisogno finanziario per l'acquisizione di beni e servizi di propria competenza, includendo, in primo luogo, gli impegni già assunti derivanti da contratti già in essere;

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, è indispensabile che le DSS.LL., per quanto di rispettiva competenza, diano immediata attuazione alle misure di contenimento delle spese previste nella normativa su richiamata, sia al fine di coprire (il più possibile) il “taglio” già operato al fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2014, e sia per evitare un incremento di questo taglio per gli anni 2015/2016.

E’ pertanto necessario adottare, con ogni urgenza, le misure di contenimento introdotte dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, per come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n.89, secondo i criteri sopra descritti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

Nel sottolineare, per come è a tutti noto, la difficile situazione finanziaria dell’Ente, le SS.LL. sono altresì invitate a proporre, ciascuno per quanto di competenza, ulteriori misure, anche di natura organizzativa, ritenute necessarie ed opportune al conseguimento della riduzione della spesa complessiva dell’Ente.

Solo la condivisione del predetto obiettivo consentirà il mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’Ente, necessario ad assicurare la continuità dei servizi comunali.

Resta inteso, infine, che la violazione o il mancato adempimento a quanto contenuto nella normativa su richiamata e dalla presente direttiva sarà oggetto di valutazione della performance dei dirigenti/responsabili di Settore, fatto salvo le responsabilità di diversa natura previste dall’ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Maurizio CECCHERINI